
Studio Legale
Avvocato Camilla Fasciolo

Avv. Camilla Fasciolo
Dott. Chiara Gramazio

Finale Ligure, lì 18 ottobre 2021

Spettabile
Sindacato Italiano
Locali da ballo

Via mail

Oggetto: parere sull'applicazione della più recente normativa anti COVID 19 e relative sanzioni.

Viene sottoposto alla scrivente il seguente parere: *“Definizione, alla luce del decreto legge n. 139 dell'8 ottobre 2021, delle sanzioni applicabili a discoteche e sale da ballo, nonché alle attività che esercitano intrattenimento danzante senza la prescritta licenza*

Ai fini della redazione del presente parere vengono prese in considerazioni le seguenti fonti legislative: Decreto Legge 8 Ottobre 2021 n. 139, Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con legge 17 giugno 2021 n. 87, nonché decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19, convertito con legge del 22 maggio 2020 n. 35.

Il decreto legge n. 139/2021 (cd. “decreto capienze”) ha infatti concesso la riapertura in zona bianca e gialla di discoteche, sale da ballo e locali assimilati.

Per far ciò, si è intervenuti sul decreto 22 aprile 2021, così come convertito, inserendo all'art. 5 di quest'ultimo un comma 1 bis che disciplina le modalità di funzionamento delle attività sopra citate.

Di seguito i punti di maggiore interesse: la capienza (75% di quella autorizzata per i locali all'aperto, 50% per quelli al chiuso), l'obbligo di tracciabilità di ogni accesso (quindi, con la prescrizione di mantenere il registro degli accessi per i seguenti 15 giorni), la presenza di impianti di aerazione senza riciclo dell'aria, nonché l'obbligo di dispositivi di protezione per tutta la superficie del locale ad eccezione del momento del ballo.

Si riceve su appuntamento

Studio Legale

Avvocato Camilla Fasciolo

Dall'11 ottobre 2021, pertanto, i locali da ballo hanno potuto riprendere la propria attività, secondo i principi sanciti dal comma 1 bis, art. 5, Decreto Legge 22 aprile 2021.

Lo stesso Decreto Capienze interviene poi sulle sanzioni, prevedendo un precetto specifico con l'aggiunta di un ulteriore periodo all'art. 13, comma 1, Decreto Legge 22 aprile 2021.

E, per l'effetto, alle sanzioni già previste, si aggiunge altresì la chiusura da 1 a 10 giorni in caso di due violazioni, in due giornate diverse, delle disposizioni riguardanti la capienza e il possesso della certificazione verde COVID 19.

Quest'ultima prescrizione, tuttavia, va a inserirsi in un dedalo ben più complesso di sanzioni cui l'esercente va incontro in caso di violazione della normativa anti COVID 19.

Oltre, infatti, a quest'ultima previsione, devono essere rispettate le altre disposizioni in tema, come l'obbligo di mascherine, le cui sanzioni sono previste dall'art. 13 Decreto Legge 22 aprile 2021 che, invero, rimanda alle sanzioni previste dall'art. 4 Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19.

E, precisamente, ciascuna violazione delle disposizioni è sanzionata con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 ad Euro 1000.

Qualora la stessa violazione (es. per due volte superamento limiti capienza, due volte mancato controllo green pass) venga rilevata per due giorni l'attività incorrerà nella chiusura da uno a dieci giorni.

Su questo punto è opportuno focalizzare l'attenzione: per le attività cui è stato previsto l'obbligo di green pass con il decreto legge del 22 luglio scorso, infatti, prevede la sospensione dell'esercizio al terzo episodio in tre giorni diversi.

Evidenziamo dunque una disparità di previsione tra i due diversi campi di attività.

L'esame, invece, dell'ipotesi in cui un esercizio abusivamente svolga attività di intrattenimento danzante è più complessa.

Ed infatti, va preliminarmente rilevato che detta attività dovrebbe essere sanzionata, ancora prima della normativa ANTI COVID, per la violazione delle disposizioni T.U.L.P.S., nonché ogni previsione fiscale e tributaria che ne consegue, avendo esercitato senza la prescritta licenza ed autorizzazione.

Studio Legale

Avvocato Camilla Fasciolo

Inoltre, prima dell'11 ottobre 2021, sarebbe stata sicuramente sanzionata per aver svolto un'attività fino ad allora interdetta (quindi ai sensi dell'art. 4 decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, con sanzione amministrativa pecuniaria oltre alla chiusura cautelativa da uno a cinque giorni), oltre che per l'eventuale e plausibile violazione della normativa anti COVID.

Dopo la pubblicazione ed entrata in vigore del Decreto Capienze, invero, con la previsione specifica per i locali e le sale da ballo, si ritiene non possa trovare applicazione la previsione relativamente alle capienze di cui all'art. 13, comma 1, ultimo periodo, Decreto Legge 22 aprile 2021, così come aggiornato dal D.L. 139/2021, ma esclusivamente la normativa vigente in tema di Pubblica Sicurezza, nonché il corollario derivante dalla normativa anti COVID, che in questo specifico caso richiederebbe distanziamento, mascherine, green pass.

A parere della scrivente, il Decreto Capienze non è applicabile al caso in esame in quanto difetta di un presupposto indispensabile: l'individuazione della capienza di un locale che non svolga intrattenimento danzante.

Potrebbe obiettarsi che, tuttavia, l'espletamento abusivo di intrattenimento danzante sia riconducibile alla locuzione "locali assimilati": invero, a parere della scrivente, ciò non è possibile.

In primis, in quanto il nostro ordinamento è sorretto dal divieto di analogia in ambito sanzionatorio, per cui per comminare una sanzione deve esistere una fattispecie concreta individuata dal precetto normativo, non applicabile a casi simili, ma non uguali.

Quindi, per locali assimilati è da intendersi quelle attività che, pur non essendo strutturalmente riconosciute come discoteche o sale da ballo, abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione all'intrattenimento danzante.

Si resta a disposizione per ogni eventualità e chiarimento.

Avv. Camilla Fasciolo
